

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

**Istituto Comprensivo "Francesco Guarini" Solofra (AV)**  
**Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado ad orientamento musicale**

Via Casa Papa, 13 - 83029 SOLOFRA (AV) Tel. 0825581242 Cod.Fis. 92088150641 Cod.Min. AVIC88400A  
E-mail: [avic88400a@istruzione.it](mailto:avic88400a@istruzione.it) Sito Web: [www.icsolofrafrancescoguarini.edu.it](http://www.icsolofrafrancescoguarini.edu.it) PEC: [avic88400a@pec.istruzione.it](mailto:avic88400a@pec.istruzione.it)








## REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DOCENTI

### ART. 1 - CONFIGURAZIONE GIURIDICA DEL COLLEGIO

1. Il collegio docenti è un "organo collegiale di lavoro" che ha potere deliberante sulle materie previste dalla normativa scolastica vigente. Le sue riunioni sono ordinarie e straordinarie.
2. I suoi componenti hanno l'obbligo di partecipare a tutte le sedute che tale organo collegiale svolge.
3. Le eventuali assenze vanno preventivamente comunicate e giustificate. La mancata partecipazione determinerà il recupero delle ore con attività funzionali all'insegnamento.

### Art. 2 - CONFIGURAZIONE GIURIDICA DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO

1. Il collegio docenti è presieduto di diritto dal Dirigente Scolastico dell'Istituto; in sua mancanza viene presieduto dal docente con "funzione vicaria". Il Presidente del collegio docenti è membro a tutti gli effetti di tale organo, quindi può votare, prendere la parola e fare proposte come ogni altro componente.

### Art. 3 - FUNZIONI E COMPITI DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO

1. Il Presidente del collegio docenti ha la funzione di coordinare e dirigere lo svolgimento delle sedute secondo le regole stabilite nel presente regolamento.
2. In particolare ha il compito di:
  - a) Convocare le sedute;
  - b) Definire l'ordine del giorno secondo le norme del presente regolamento;
  - c) Aprire e chiudere le sedute;
  - d) Dare o togliere la parola;
  - e) Mettere ai voti le proposte e le mozioni;
  - f) Comunicare i risultati delle votazioni;
  - g) Aggiornare o sospendere le sedute;
  - h) Controllare il numero legale del Collegio;
  - i) Osservare e far osservare le norme contenute nel presente regolamento.

### Art. 4 - CONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DEL COLLEGIO

1. Il Collegio docenti viene convocato dal Presidente in carica o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
2. La convocazione è disposta dal Presidente con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la seduta e con un anticipo di almeno 24 ore nel caso di riunioni d'urgenza. In quest'ultimo caso la convocazione può essere fatta con il mezzo più rapido.
3. La convocazione deve riportare gli argomenti da trattare e deve essere affissa all'albo.
4. La pubblicazione della convocazione sul sito web della scuola equivale, a tutti gli effetti, alla sua affissione.
5. Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.

### Art. 5 - ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE

1. L'ordine del giorno e la precedenza tra i vari punti da discutere sono stabiliti dal Presidente secondo le disposizioni del presente regolamento. Se la convocazione è richiesta da almeno un terzo dei componenti, al primo punto dell'o.d.g. vanno indicati i punti presenti nella richiesta di convocazione.

### Art. 6 - LETTURA ED APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE

1. Prima dell'apertura di ogni seduta il Presidente è tenuto a leggere e far approvare il verbale della seduta precedente. Dopo la lettura ogni componente può prendere la parola per chiedere rettifiche, correzioni o aggiunte al testo letto.
2. Il verbale o i verbali possono essere approvati anche senza lettura e dati per letti quando tutti i presenti sono d'accordo. La richiesta della lettura dei verbali fatta anche da uno solo dei componenti deve senza altro essere accolta dal Presidente.

#### **Art. 7 - APERTURA DELLE SEDUTE DEL COLLEGIO**

1. Il Presidente dichiara aperta la seduta quando sono presenti la metà più uno dei Componenti il collegio (quorum costitutivo per la validità delle sedute).
2. Prima di passare alla discussione dei punti posti all'o.d.g. ogni componente, a titolo personale o a nome di un gruppo può chiedere la parola per presentare interrogazioni, ma non può presentare nuove proposte o nuovi argomenti da discutere.
3. La durata di un intervento per un'interrogazione non può superare i 5 minuti.
4. Alle interrogazioni si dà risposta immediata, con possibilità di replica dell'interrogante.
5. La risposta e la replica non possono durare più di 5 minuti.
6. Iniziata la trattazione dei punti all'o.d.g. nessun componente può fare dichiarazioni o presentare documenti su punti o argomenti al di fuori dell'o.d.g.

#### **Art. 8 - ILLUSTRAZIONE E DISCUSSIONE DEI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO**

1. I punti all'o.d.g. devono essere discussi secondo l'ordine stabilito nella convocazione.
2. L'ordine cronologico degli argomenti da porre in discussione può essere variato dal Collegio solo con "mozione d'ordine" approvata a maggioranza dei votanti.
3. L'esame di un punto all'o.d.g. ha inizio con una relazione del proponente o di un rappresentante del gruppo che ha presentato la proposta.
4. Quando in discussione figurino documenti o altro materiale scritto, è compito del Presidente portarli a conoscenza del Collegio.
5. La parola ai componenti viene accordata dal Presidente secondo l'ordine delle richieste d'intervento.
6. Le richieste d'intervento pervengono al Presidente, o per alzata di mano, o per prenotazione all'inizio o nel corso della seduta.
7. Nessun componente può interrompere gli interventi; solo il Presidente può richiamare chi sta parlando ad attenersi all'argomento in discussione.

#### **Art. 9 - SOSPENSIONE DI UNA SEDUTA PER TURBATIVA**

1. Se un componente o un gruppo di componenti disturba un intervento o tenta di impedirlo, il Presidente, dopo il consueto richiamo, può sospendere momentaneamente la seduta. In caso di persistente disturbo può anche sospenderla per aggiornarla entro 3 giorni.
2. La seduta successiva, che ne è il proseguimento, dovrà cominciare dal punto in cui era stata interrotta la precedente.

#### **Art. 10 - DURATA DEGLI INTERVENTI**

1. La durata massima di un intervento su ogni punto all'o.d.g. è di 5 minuti; tuttavia all'inizio della discussione di un punto all'o.d.g. il collegio può stabilire con apposita delibera un tempo maggiore.

#### **Art. 11 - PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI DURANTE IL DIBATTITO**

1. Nel corso del dibattito su di un punto all'o.d.g. ogni componente può presentare documenti e chiedere per essi la votazione precisando se eventualmente voglia renderli pubblici.
2. Il documento che si presenta deve essere sempre l'espressione del collegio.

#### **Art. 12 - VOTAZIONE SULLE PROPOSTE E SUI DOCUMENTI**

1. Alla fine della discussione di un punto o argomento all'o.d.g., il Presidente mette ai voti le proposte e i documenti emersi dal dibattito secondo l'ordine di presentazione.
2. Quando nelle proposte presentate alcune rivestono carattere preliminare sulle altre, l'assemblea deve essere chiamata a pronunciarsi per alzata di mano, sul carattere preliminare.
3. Se esiste una proposta che integri quella precedentemente approvata, la proposta aggiuntiva può essere messa al voto.
4. Se una proposta o un documento vengono ritenuti improponibili da uno o più componenti del collegio, il Presidente, prima di metterli ai voti, deve chiedere all'assemblea di pronunciarsi per alzata di mano sulla improponibilità o meno dei medesimi.

#### **Art. 13 - CONTROLLO E VERIFICA DEL NUMERO LEGALE**

1. Il Presidente deve controllare ad ogni votazione l'esistenza del numero legale del collegio. Chi lascia definitivamente la seduta deve farlo presente al Presidente e l'ora della sua uscita deve essere verbalizzata.
2. La richiesta di verifica del numero legale può avvenire in qualsiasi momento della seduta e presentata da ogni componente.
3. Se i presenti non raggiungono il numero legale, cioè la metà più uno dei componenti dell'intero collegio, il Presidente deve immediatamente sospendere la seduta per almeno 5 minuti, trascorsi i quali se il numero legale non viene a ripristinarsi il Presidente sospende definitivamente la seduta e l'aggiorna entro 3 giorni.

#### **Art. 14 - VOTAZIONI**

1. Il collegio vota per alzata di mano, per appello nominale, e a scrutinio segreto.
2. Di norma e nei casi specifici previsti nel presente regolamento il collegio vota per alzata di mano.
3. Per la nomina di persone il collegio vota a scrutinio segreto.
4. La richiesta di votazione per appello nominale, o a scrutinio segreto, fatta anche da uno solo dei componenti del collegio, deve essere approvata per alzata di mano della metà più uno dei presenti.
5. Quando viene approvata la richiesta di votare per appello nominale, dovrà essere estratto a sorte il nominativo del componente da cui incominciare la votazione, che procederà poi seguendo l'ordine alfabetico.
6. Durante le operazioni di voto non è ammesso prendere la parola, né entrare o uscire dal luogo dove si vota.

#### **Art. 15 - DICHIARAZIONI DI VOTO**

1. Ogni componente del collegio prima di procedere alle operazioni di voto può far dichiarazione di voto, o a titolo personale o a nome di un gruppo di componenti. Ogni dichiarazione di voto non può superare i 5 minuti.

#### **Art. 16 - DELIBERE DEL COLLEGIO**

1. Affinché una delibera possa ritenersi validamente presa è necessario che alla votazione partecipi almeno la metà più uno dei componenti il collegio (quorum costitutivo per la validità delle sedute).
2. Salvo particolari disposizioni di legge o eventuali casi previsti nel presente regolamento, il collegio delibera a maggioranza dei voti validamente espressi (quorum deliberativo): le astensioni non si conteggiano tra i voti validi. A parità di voti prevale quello del Presidente.
3. Nelle votazioni per alzata di mano il Presidente deve prima contare i favorevoli, poi i contrari ed eventualmente, per verificare il numero dei presenti, può eseguire anche il conteggio degli astenuti.
4. Non sono ammessi voti per delega.

#### **ART. 17 - RITIRO DI PUNTI MESSI ALL'ORDINE DEL GIORNO**

1. Chiunque propone un argomento all'O.d.g. può ritirarlo o prima della discussione, o prima della votazione. Quando un punto o un argomento all'O.d.g. viene ritirato, tutte le proposte formulate durante il dibattito su tale argomento, vengono a cadere, sebbene alternative o aggiuntive.

#### **ART. 18 - RINVIO DI PUNTI POSTI ALL'ORDINE DEL GIORNO**

1. Esaurita la fascia oraria stabilita per la durata della seduta, i punti non ancora discussi verranno rinviati e posti al primo punto all'O.d.g. della seduta successiva.
2. Per punti di particolare importanza il collegio può deliberare, per alzata di mano, l'aggiornamento della seduta.

#### **ART. 19 - RIPROPOSIZIONE DI UN PUNTO NON APPROVATO**

1. Un punto all'O.d.g. non approvato può essere riproposto, salvo diverse disposizioni di legge o ministeriali, solo dopo 3 mesi dalla non approvazione.

#### **Art. 20 - PRESENTAZIONE DI MOZIONI**

1. Per mozione s'intende una proposta verbale o scritta formulata perché l'assemblea si pronunci immediatamente.
2. Si possono presentare mozioni: a) al termine del dibattito di un determinato punto; b) quando non sia stata presentata alcuna proposta o alcun documento; c) quando, dopo aver votato, non ne sia stato approvato alcuno.
3. Sulla mozione, dopo un confronto fra opposte tesi, l'assemblea vota per alzata di mano.

#### **Art. 21 - PRESENTAZIONE DI MOZIONI D'ORDINE**

1. Ogni componente, prima o dopo un qualsiasi intervento, può chiedere la parola per proporre una mozione d'ordine.
2. S'intende per mozione d'ordine o il richiamo alle norme contenute nel presente regolamento, o un rilievo procedurale di altra natura (es.: proposte di inversione dell'o.d.g., di limitazione della durata degli interventi, di breve sospensione o di aggiornamento della seduta, ecc.) .
3. Sull'accettazione o meno della mozione d'ordine, il presidente, dopo aver dato la parola almeno ad un oratore a favore e ad uno contrario, mette la questione in votazione per alzata di mano affinché il collegio si pronunci subito.

#### **Art. 22 - RICHIESTA DI MESSA A VERBALE DI DICHIARAZIONE O DI INTERVENTO**

1. Quando un componente chiede che venga messa a verbale una affermazione fatta da un collega, il Presidente deve immediatamente farla verbalizzare. Quando, invece, un componente vuole che la sintesi di un suo intervento o l'intero intervento venga messo a verbale, esso è tenuto a consegnarlo per iscritto al collega che redige il verbale della seduta.

### **Art. 23 - NOMINA DI COMMISSIONI**

1. Il Collegio può individuare al suo interno e per le materie di sua competenza commissioni cui delegare funzioni istruttorie e/o deliberanti.

### **Art. 24 - COMPITI E LIMITI OPERATIVI DELLE COMMISSIONI**

1. Ogni commissione nomina un presidente che ha il compito di:
  - a) convocare e presiedere le riunioni;
  - b) comunicare all'assemblea lo stato dei lavori;
  - c) presentare i risultati dell'attività svolta al collegio.
2. Il collegio deve fissare l'argomento o il problema sul quale la commissione deve operare e stabilire anche il periodo di tempo entro il quale la commissione dovrà concludere i suoi lavori. Detto tempo operativo non potrà mai andare oltre la conclusione dell'anno scolastico in corso.
3. Se una commissione non riesce a portare a termine il suo lavoro in tempo utile, il presidente della stessa, a nome di tutti i componenti, può chiedere al collegio una eventuale proroga. Se la proroga non viene concessa il presidente della commissione è tenuto comunque a presentare al collegio il lavoro svolto dalla commissione fino a quel momento.
4. Le risultanze dell'attività svolta dalle commissioni devono essere ratificate dal collegio che le può modificare, integrare o respingere.

### **Art. 25 - REVISIONE DEL REGOLAMENTO**

1. Le proposte di modifica o di integrazione del presente regolamento devono essere approvate dalla maggioranza assoluta dei membri che fanno parte del collegio docenti. Per maggioranza assoluta si intende la metà più uno dei componenti dell'intero collegio docenti in carica.

### **Art. 26 - DISPOSIZIONI FINALI**

1. Le norme del presente regolamento e quelle che eventualmente verranno aggiunte devono essere conformi alla normativa scolastica vigente.
2. Il Presidente e tutti i componenti del collegio hanno l'obbligo di osservare e far osservare le norme contenute nel presente regolamento.